

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
arcea@pec.agenziaarcea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it

OGGETTO: Disposizioni operative per la modifica/integrazione del codice unico progetto (CUP) successiva all'emissione della fattura.

Ai sensi del d.l. n.13/23, convertito con modificazioni con l. 41/2023, il Codice Unico Progetto (CUP) è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici.

Pertanto, ai fini della rendicontazione delle misure finanziate con risorse del FEASR, il CUP costituisce requisito di ammissibilità delle spese documentate dal beneficiario, il quale dovrà obbligatoriamente indicare il CUP sulle fatture presentate alle Autorità competenti.

Le fatture in questione dovranno contenere, sin dal momento della loro prima emissione, l'indicazione del CUP del progetto cui si riferiscono.

Tuttavia, l'omessa o inesatta indicazione del CUP è sanabile mediante l'apposito servizio web di cui alla Circolare prot. n. 563301/2025 del 10 dicembre 2025 dell'Agenzia delle Entrate, anche dopo la presentazione della domanda di pagamento, durante il corso dell'istruttoria, a condizione che tale rettifica intervenga prima che l'Autorità competente abbia adottato una decisione in merito alla domanda o prima che il richiedente sia stato informato di un controllo in loco, così come previsto dall'art.59 del Reg.2116/2021.

L'inserimento/modifica del CUP in un momento successivo alla emissione delle fatture, tuttavia, riduce significativamente la funzione di presidio contro il rischio di doppio finanziamento insita nel CUP, e determina, ove consentita, la necessaria previsione di ulteriori controlli da parte delle Autorità Competenti quali:

- con riferimento a tutte le fattispecie riconducibili agli aiuti di Stato, la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) per verificare l'eventuale presenza di altri aiuti concessi relativi al medesimo beneficiario ed accertare potenziali sovrapposizioni di finanziamento riferite alle stesse spese.
- con riferimento ai beneficiari titolari di unità produttive ubicate in più regioni, in grado di accedere potenzialmente a diversi Complementi di Sviluppo Rurale (CSR), la consultazione:
 - delle banche dati SIAN, ove disponibili;
 - degli Organismi Pagatori regionali competenti, mediante apposita richiesta a mezzo PEC.

Le evidenze dei controlli di cui sopra devono essere archiviate all'interno del fascicolo del beneficiario, in modo da consentire la ricostruzione delle verifiche eseguite.

Al fine di semplificare il sistema dei controlli sopra descritto, inoltre, qualora una o più fatture vengano integrate con l'indicazione del CUP successivamente alla loro emissione, i beneficiari sono tenuti a produrre - in fase di presentazione delle domande di pagamento - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale:

- a) venga riportato l'elenco analitico di tali fatture;
- b) venga attestato:
 - il mancato percepimento di altri aiuti riferiti alle medesime spese;
 - nel caso in cui le medesime fatture siano state parzialmente utilizzate per l'ottenimento di altri finanziamenti pubblici, l'esatta quota già finanziata.

Si fa presente che le procedure di controllo illustrate nella presente devono essere estese anche ai bandi che, prevedendo modalità di rendicontazione diverse dai “costi reali”, esonerano i beneficiari dall’obbligo di produrre fatture.

Al fine di garantire l’efficacia dei controlli in ordine al divieto di doppio finanziamento, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, è fatta salva la facoltà delle Autorità di Gestione di prevedere nei propri bandi requisiti di ammissibilità più restrittivi, ossia l’inammissibilità delle fatture prive del CUP o di diciture equipollenti, quali il numero di domanda.

Si raccomanda agli Enti ed ai destinatari in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione di quanto sopra esposto nei confronti di tutti i soggetti interessati.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005